Sistema LEGGI D'ITALIA

Leggi Regionali d'Italia

Puglia

L.R. 30-12-2013 n. 45
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia.
Pubblicata nel B.U. Puglia 31 dicembre 2013, n. 174.

L.R. 30 dicembre 2013, n. 45 (1).

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 31 dicembre 2013, n. 174.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Articolo 29 *Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti.*

1. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'*articolo 3, commi 28, 29 e 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dall'*articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38* (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di

raccolta differenziata, tesa alla riduzione dei conferimenti in discarica, la Regione adotta misure eccezionali a sostegno dei bilanci dei comuni che risultano aver attuato misure idonee al perseguimento di tale obiettivo.

2. Tutti i comuni che prevedono di conseguire nel mese di giugno 2014 una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 5 per cento in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013 sono esentati dal versamento mensile del differenziale del contributo, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro il 30 Settembre 2014. Il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani. I comuni devono comunicare, entro il 31 gennaio 2014, la previsione del conseguimento dell'obiettivo al gestore dell'impianto e al Servizio regionale competente.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 3, comma 27, della legge 549/1995*, per i comuni che per l'anno 2014 non hanno conseguito oppure non prevedono di conseguire l'obiettivo di cui al comma 2, il maggiore costo del tributo versato tramite i gestori degli impianti, in relazione al quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica accertato per l'anno 2013 (settembre 2012 - agosto 2013), viene interamente appostato sul capitolo di spesa n. 611088.

4. In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata del 65 per cento entro il 28 febbraio 2014, possono chiedere la rideterminazione dell'aliquota di ecotassa 2014, secondo i parametri di cui all'*articolo 7 della L.R. 38/2011*.

5. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, per gli ARO inadempienti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 dell'*articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24* (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), a esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L. 28-12-1995 n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

L. 28 dicembre 1995, n. 549 (1).

(commento di giurisprudenza)

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

(commento di giurisprudenza)

3. *1. - 40.*

3. 1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, per gli importi indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge, intendendosi trasferire alla competenza regionale le relative funzioni.

2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria (78).

3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella *C* allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa

diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.

4. Al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella *C* allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella *C*; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non può comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995 (79).

5. L'entrate di cui al comma 12 del presente articolo sono comprensive dei conguagli relativi al fondo comune di cui all'*articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281* , e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per assicurare a ciascuna regione le risorse indicate all'*articolo 4, comma 6, della L. 23 dicembre 1992, n. 500*; per gli anni 1994 e 1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2. Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente, per procedere alle relative compensazioni si provvede, per la parte eccedente, sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo. Per effetto dei predetti conguagli e della consequenziale nuova distribuzione regionale del fondo comune relativo all'anno 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge e ad operare, con le stesse modalità sopra indicate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996.

6. Le disposizioni di cui all'*articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 marzo 1993, n. 68*, possono applicarsi anche alle eventuali operazioni di ricontrattazione e consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito avviate insieme al ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'*articolo 20, comma 1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*. Le erogazioni del Ministero del tesoro sono effettuate ad unico istituto di credito indicato dalla regione quale capofila qualora le operazioni di ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con più di due istituti di credito.

7. A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'*articolo 20, comma 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 1993, n. 68*, è effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo.

8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del

presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491*. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica.

9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996 non sarà in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in agricoltura, le regioni potranno utilizzare le risorse attribuite con la presente legge nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 8. Nel 1996 le regioni destinano al settore del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti per il 1995.

10. ... (80).

11. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'*articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'*articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96*, non dovrà essere inferiore a lire 300 miliardi.

12. [A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata «Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario». Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 luglio 1957, n. 474*, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma (81)] (82).

12-*bis*. [A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario,

16. [Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alle regioni le quote di accisa di euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione diminuite della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma] (86).

17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:

a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.

18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o della provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 15, non può essere compensata con trasferimenti erariali.

19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:

a) il contributo suppletivo di cui all'*articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551*;

b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'*articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*. Conseguentemente è ridotta da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'*articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale

tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'*articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.

21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato [(87)].

22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*.

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'*articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915* [(88)].

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto

della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'àmbito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli *articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'*articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [(89)].

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996 [(90)].

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si

applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli *articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione dei contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione [91].

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'*articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*.

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'*articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'*articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera *d*), della *legge 30 dicembre 1991, n. 413*. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'*articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. ... [(92)].

37. ... [(93)].

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al *R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145*, convertito dalla *L. 25 aprile 1938, n. 614*, e alla *L. 10 dicembre 1961, n. 1346*, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'*articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507* , e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma [(94)].

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.

---

(78) L'*art. 42, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446* ha soppresso, a decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui al comma 2 e ha disposto la cessazione, a decorrere dall'anno 1998, delle anticipazioni straordinarie di cui al comma 4. Con *D.M. 19 maggio 1998* (Gazz. Uff. 9 luglio 1998, n. 158) come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181, è stato determinato il fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998.

(79) L'*art. 42, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446* ha soppresso, a decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui al comma 2 e ha disposto la cessazione, a decorrere dall'anno 1998, delle anticipazioni straordinarie di cui al comma 4. Con *D.M. 19 maggio 1998* (Gazz. Uff. 9 luglio 1998, n. 158) come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181, è stato determinato il fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998.

(80) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'*art. 26, L. 9 gennaio 1991, n. 9*.

(81) Vedi il *D.M. 1° marzo 1996*. Vedi, inoltre, l'*art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449*. Per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2001, della aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine, vedi l'*art. 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56*. Per la soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina vedi il comma 4 dell'*art. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

(82) Comma abrogato dalla lettera *a*) del comma 2 dell'*art. 16-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, come sostituito dal comma 301 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 22 agosto 2013.

(83) Comma aggiunto dal comma 12 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e poi abrogato dal comma 312 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Vedi, anche, il comma 297 dell'*art. 1 della citata legge n. 244 del 2007*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 17 aprile 2007*.

(84) Modalità per la presentazione delle dichiarazioni sono state dettate con *D.M. 30 luglio 1996*.

(85) Comma così modificato prima dall'*art. 5-quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452* aggiunto dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 190 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(86) Comma così modificato dall'*art. 5-quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452* aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 185 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Per il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma 16, vedi il *D.M. 16 dicembre 2004, n. 341*.

(87) Comma così sostituito dal comma 8 dell'*art. 18, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68*, con efficacia a decorrere dall'anno accademico 2012/2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 23 dello stesso *D.Lgs. n. 68/2012*.

(88) Con *D.M. 18 luglio 1996* (Gazz. Uff. 24 ottobre 1996, n. 250), per l'anno 1996 è stato determinato l'ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica.

(89) Comma così modificato dall'*art. 26, L. 18 aprile 2005, n. 62* - Legge comunitaria 2004.

(90) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 157, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(91) Comma prima sostituito dall'*art. 15, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473* come a sua volta sostituito dall'*art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203*, e poi così modificato dal comma 13 dell'*art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*.

(92) Aggiunge la lett. *i-bis*) al secondo comma dell'*art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636*.

(93) Inserisce la lett. *g-bis*) al comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*.

(94) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il *D.M. 2 maggio 1996*. Successivamente detto comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 159, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Sistema LEGGI D'ITALIA Leggi Regionali d'Italia

Puglia

L.R. 30-12-2011 n. 38
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia.
Pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 2011, n. 201.

L.R. 30 dicembre 2011, n. 38 (1).

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 2011, n. 201.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 7 *Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.*

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'*articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni, compresi i fanghi palabili:
   a) conferiti in discarica;
   b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
   c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;
c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della *L. 549/1995* ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'*articolo 3, comma 28, della L. 549/1995*, nonché all'*articolo 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006*, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. È fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell'*articolo 3, commi 29 e 40, della L. 549/1995*. A decorrere dalla completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al *D.Lgs. 152/2006*, con delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURP, sono predisposte le istruzioni per l'applicazione del SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della *L. 549/1995*, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex *articolo 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D.Lgs. 152/2006* equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli *articoli 208* (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), *209* (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e *210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del D.Lgs. 152/2006*. Si intende per discarica quanto previsto dall'*articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36* (Attuazione della *direttiva 1999/31/CE* relativa alle discariche di rifiuti).

5. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi, rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentono la raccolta differenziata (RD) di qualità e la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è così determinato:
a) euro 0,0200 per i rifiuti speciali pericolosi;
b) euro 0,0100 per i rifiuti speciali non pericolosi;
c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;
d) euro 0,02582 per i rifiuti solidi urbani (RSU) quando non sia possibile applicare la tabella di cui all'*allegato 1* della presente legge, per l'incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia e in caso di discariche abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'ammontare del tributo speciale per il

deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani è determinato a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 (venticinque/82) a tonnellata, sulla base dei seguenti criteri di premialità [5]:

a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal *D.Lgs. 152/2006* e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'*articolo 198 (Competenze dei comuni), comma 2, lettera g), del D.Lgs. 152/2006*;

b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;

c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;

d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali.

7. Gli indicatori di premialità sono definiti nell'*allegato 1* alla presente legge.

8. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'*articolo 6 (Rifiuti non ammessi in discarica), comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003*, previa regolamentazione da parte degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o dei Comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore. Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi.

9. L'aliquota massima (aliquota di prima fascia) è applicata ai Comuni che non raggiungono, nel periodo di riferimento 1° settembre - 31 agosto di ciascuna annualità, il 40 per cento di raccolta differenziata.

10. Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:

a) riduzione del 12,5 per cento dell'aliquota di prima fascia al raggiungimento dell'indicatore di cui alla lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal *D.Lgs. 152/2006*;

b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell'aliquota di prima fascia al raggiungimento dell'indicatore di cui alla lettera b) del comma 6.

11. Ai Comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 40 per cento è riconosciuto l'abbattimento del 55 per cento dell'aliquota massima (aliquota di seconda fascia). Ai medesimi comuni è riconosciuta altresì la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di seconda fascia al raggiungimento degli indicatori di cui alle lettere a), b e c) del comma 6.

12. Ai Comuni che abbiano raggiunto nel periodo di riferimento 1° settembre - 31

agosto di ciascuna annualità gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal *D.Lgs. 152/2006* si applica l'ammontare di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani pari a euro 5,17 per ciascuna tonnellata di rifiuto conferito qualora abbiano raggiunto gli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 (aliquota di terza fascia) [(6)].

13. Gli ATO o i Comuni singoli o associati sono tenuti a comunicare mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line. L'inserimento dei predetti dati è effettuato sul portale ambientale della Regione Puglia, all'indirizzo www.regione.puglia.it/rifiutiebonifica, nell'area riservata agli ATO o ai comuni con servizi associati o singoli, utilizzando apposito modello di inserimento dati. I dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l'accesso a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo. Le comunicazioni degli ATO o dei comuni costituiscono la base informativa di riferimento per la determinazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi applicabile.

14. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:

a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo ATO o Comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo ATO di competenza;

b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell'ambito dell'Accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) - Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o dagli impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.

15. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata determinato secondo le formule di cui all'*allegato 2* della presente legge si devono considerare:

a) i rifiuti secchi recuperabili raccolti in maniera differenziata ed effettivamente avviati a idonei impianti di recupero;

b) i rifiuti organici avviati a effettivo recupero presso idonei impianti di compostaggio;

c) le parti dei rifiuti ingombranti, raccolti in maniera separata, effettivamente destinate a recupero;

d) scarti dei processi di lavorazione dei flussi raccolti in modo differenziato.

16. Ogni anno gli ATO o i comuni singoli o associati, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono una specifica comunicazione all'Assessorato qualità dell'ambiente - Servizio ciclo rifiuti e bonifica, secondo lo schema di cui all'*allegato 2* della presente legge, contenente il riepilogo delle comunicazioni mensili di cui al comma 13 e le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune. Tali comunicazioni devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e

contenere i dati relativi al precedente periodo dal 1° settembre al 31 agosto al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione dell'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare nell'anno solare successivo. Entro il 30 settembre di ogni anno, e con riferimento al periodo 1° settembre - 31 agosto, i gestori degli impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta differenziata comunicano all'Assessorato qualità dell'ambiente - Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica - le certificazioni attestanti le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto e quelle oggetto di smaltimento in discarica. Entro il 30 ottobre di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente del Servizio ciclo rifiuti e bonifica da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione dell'aliquota da applicare e all'assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni dell'aliquota di tributo relativa all'anno successivo. I soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente del Servizio ciclo rifiuti e bonifica, applicano l'imposta dovuta da ciascun conferente ai conferimenti in discarica dell'anno solare successivo. Entro il 31 luglio è emanata una legge regionale solo ove vengano variate le aliquote inerenti i rifiuti speciali e i rifiuti solidi urbani, anche in ordine alla percentuale di raccolta differenziata e/o indifferenziata e in ogni altro caso previsto dalla normativa statale; in mancanza, permangono le aliquote precedentemente in vigore.

17. Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione della causale di versamento, trimestre e anno di riferimento ovvero mediante strumenti elettronici e informatici, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare separatamente in fattura l'importo ricevuto dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento dello stesso in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. Diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto negli *articoli 17* (Oggetto), *18*(Termini di versamento) e *19 (Modalità di versamento mediante delega) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mercè convenzione con la struttura di gestione di cui all'*articolo 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari) del D.Lgs. 241/1997* e delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP.

18. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a produrre, nel rispetto del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*(Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche, la dichiarazione in forma telematica, su apposito applicativo web predisposto dal Servizio finanze della Regione, contenente i seguenti dati:

a) denominazione della ditta e del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto,

come previsto dall'*articolo 3, comma 29, della L. 549/1995*, per ATO o per Comune di provenienza, con l'evidenziazione della specifica aliquota applicata in base a quanto disposto dai commi da 4 a 16 del presente articolo;

d) indicazione dei versamenti effettuati.

19. Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente del Servizio finanze della Regione, da pubblicarsi sul BURP. Le dichiarazioni presentate in difformità al predetto schema sono da considerarsi nulle.

20. All'accertamento del tributo e delle relative sanzioni e interessi provvede il Servizio finanze della Regione Puglia. Il personale del Servizio finanze della Regione Puglia e gli altri funzionari previsti dall'*articolo 3, comma 33, della L. 549/1995*, per l'assolvimento dei loro compiti possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività o negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi e alla verifica della relativa documentazione. I predetti soggetti redigono apposito processo verbale di constatazione che deve essere trasmesso al Servizio finanze della Regione Puglia.

21. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle relative sanzioni possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guarda di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza a essi attribuita dai singoli regolamenti comunali. Possono essere utilizzati altresì i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di bonifica emanate dai sindaci dei Comuni ex *articolo 192 (Divieto di abbandono), comma 3, del D.Lgs. 152/2006*. Il Servizio finanze della Regione Puglia provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e delle sanzioni. Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento delle sanzioni indicate nell'atto di contestazione secondo le modalità di cui al comma 23, sesto periodo. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive al Servizio finanze della Regione oppure impugnare l'atto di contestazione dinanzi alle commissioni tributarie. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo di irrogazione, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.

22. Ove non sia possibile determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, ivi compresi quelli di cui all'*articolo 3, comma 40, della L. 549/1995*, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale di constatazione. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'*articolo 3, comma 40, della L. 549/1995*, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione

peso/volume pari a 1,2 (fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m3). La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali redatti dalla Guarda di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza ad essi attribuita dai singoli regolamenti comunali ovvero dai dati consuntivi a seguito dell'ordinanza di bonifica emanata dal sindaco del comune ai sensi dell'*articolo 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006*. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l'esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui all'*articolo 3, commi 28 e 40, della L. 549/1995*, si applica l'aliquota di imposta vigente più elevata, in aggiunta all'applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al *D.Lgs. 152/2006* e successive modifiche e integrazioni.

23. La misura della sanzione amministrativa per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516. Per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine previsto dal comma 18 si applica la pena pecuniaria da euro 51,65 a euro 309,87. Il ritardo superiore a trenta giorni equivale a omessa dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui all'*articolo 3, comma 33, della L. 549/1995* agli aventi titolo a norma del comma 20 del presente articolo o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da euro 1.032,91 a euro 6.197,48. Le sanzioni sono ridotte a un terzo, come previsto dagli *articoli 16*(Procedimento di irrogazione delle sanzioni) e *17 (Irrogazione immediata) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'*articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*), se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo e della sanzione. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al *D.Lgs. 471/1997* e al *D.Lgs. 472/1997* e successive modificazioni e integrazioni. Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti è applicata la sanzione amministrativa di cui all'*articolo 13 del D.Lgs. 471/1997*. Nei casi di cui al periodo precedente non trova applicazione l'*articolo 16 del D.Lgs. 472/1997*.

24. Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46* (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'*articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337*), e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente alle controversie in materia di applicazione del tributo, si rinvia alle norme di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546* (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'*articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*). L'ufficio dell'ente regionale cui notificare il ricorso, come previsto dall'*articolo 16 del D.Lgs. 546/1992*, è individuato nel Servizio finanze della Regione Puglia.

25. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata constatata la violazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, gli interessi e le sanzioni, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

26. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente o erroneamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia - Servizio finanze. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.

27. Gli enti o gli organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale o regionale devono trasmettere al Servizio finanze della Regione Puglia le nuove autorizzazioni, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro trenta giorni dalla data del rilascio; entro lo stesso termine devono essere altresì comunicate le modifiche alle autorizzazioni esistenti.

28. Una quota pari al 10 per cento del tributo da riscossione spontanea, al netto delle somme rimborsate di cui al comma 26, è dovuta alle Province in ragione dell'ubicazione delle discariche autorizzate e degli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.

29. Per le finalità di cui all'*articolo 3, comma 27, della L. 549/1995*, è istituito un apposito fondo pari al 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto delle somme di cui ai commi 26 e 28. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con delibera della Giunta regionale. È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai Comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al primo periodo del presente comma e al comma 28. Con apposita delibera della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità di impiego delle somme costituenti il fondo di cui al periodo precedente. Nel bilancio di previsione della Regione Puglia è istituito apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo per il sostegno nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani". Con la stessa delibera viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del Settore produttivo soggetto al tributo.

30. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla *L. 549/1995* e successive modificazioni e integrazioni.

31. Il comma 1 dell'*articolo 19 (Tributo per il deposito dei rifiuti in discarica-*

Sistema LEGGI D'ITALIA

Leggi Regionali d'Italia

Puglia

L.R. 1-8-2014 n. 37
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.
Pubblicata nel B.U. Puglia 8 agosto 2014, n. 109.

L.R. 1 agosto 2014, n. 37 [(1)].

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 8 agosto 2014, n. 109.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 36 *Disposizioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica.*

1. In via eccezionale, i Comuni che nel mese di giugno 2014 non abbiano conseguito, ai sensi dell'*articolo 29, comma 2, della L.R. n. 45/2013*, l'incremento di raccolta differenziata del 5 per cento ma che prevedono di conseguire nel mese di novembre 2014 un incremento pari almeno al 6 per cento dell'indice di raccolta differenziata rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013, possono chiedere al Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica, entro e non oltre il

30 settembre 2014, la rideterminazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi secondo i criteri di premialità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 38 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia*).

2. Per i Comuni che non raggiungono l'obiettivo di cui al comma 1 resta l'obbligo di provvedere al conguaglio entro il 31 dicembre 2014 con le stesse modalità stabilite dall'*articolo 29 della L.R. n. 45/2013*.

3. I Comuni accantonano su apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 gli importi eventualmente dovuti nel caso di mancato conseguimento dell'incremento di raccolta differenziata di cui al comma 1. In caso di conseguimento dell'incremento di raccolta differenziata il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. 959

Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue.

L'art. 196 comma 1 lett. a) del D.Lgs 152/06 stabilisce che sono di competenza della Regione, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del D.lgs 152/06 l'aggiornamento, sentite le province, i comuni e le Autorità d'Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199. Il vigente Piano di Gestione dei rifiuti urbani sella Regione Puglia è stato approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con Decreti n. 41/2001 e integrativi n. 296/2002 e n. 187/2005.

I citati piani regionali contengono gli obiettivi generali, le indicazioni, i parametri e criteri di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e prevedono i seguenti dati gestionali: al 2015 il raggiungimento del 60% di raccolta differenziata, 21% di produzione CDR da rifiuti ed il 13% da avviare in discarica.

Le difficoltà monitorate negli anni rispetto al raggiungimento degli obiettivi di Piano, nonché il mutato quadro normativa di riferimento, hanno rappresentato il nuovo contesto all'interno del quale si è dato impulso all'iter approvativo del nuovo Piano di gestione, da condividere con i cittadini e le istituzioni territoriali di Puglia che si pone come obiettivo strategico la realizzazione della società del Riciclo.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2243/2010, è stato affidato al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica il compito, in qualità di Autorità procedente, di dare avvio all'aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) e di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuando nel documento di scoping i contenuti e gli indirizzi di aggiornamento del Piano, che sono:

1. Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, promuovendo l'adozione preferenziale di tecnologie e pratiche operative mirate alla riduzione della quantità e pericolosità alla fonte;
2. Analisi della gestione dei rifiuti esistente negli ambiti geografici di riferimento;
3. Individuazione delle best practices per l'attuazione di servizi di raccolta differenziata con specifico riferimento alle modalità di erogazione dei servizio e dei relativi costi, redigendo linee guida per garantire gli obiettivi di RD previsti per legge;
4. Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili;
5. Pianificazione ed organizzazione, per i flussi di rifiuti non ulteriormente riducibili in quantità e pericolosità, di strutture impiantistiche, in numero e potenzialità adeguati, che adottino tecnologie finalizzate al recupero delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata;
6. Definizione degli scenari, basata sul principio di "prossimità", integrato con aspetti relativi alla generazione, ubicazione della sorgente e caratteristiche del rifiuto con la minimizzazione degli impatti ambientali;

Con la medesima Delibera si proponeva di sviluppare il Piano in due fasi: una prima fase per elaborare un Documento stralcio, contenente la definizione di diversi scenari ipotizzabili per l'attuazione della pianificazione; una seconda fase (Documento definitivo), in cui si approfondisce lo scenario più idoneo a valle delle fasi di consultazione, articolate in tre Conferenze programmatiche;

E' stata altresì avviata l'attività di consultazione del Piano previste dal comma 1 dell'art. 13 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., prevedendo la partecipazione attiva del pubblico ed offrendo opportunità di partecipazione alla preparazione del Piano anche grazie alla predisposizione e diffusione di Questionari;

Nella Prima Conferenza Programmatica di Piano, tenuta il 16 dicembre 2010, è stato presentato il Documento di scoping ed il Questionario inerente tale documento per raccogliere osservazioni e contributi; tali contributi sono stati considerati e sono generalmente risultati utili per la miglior impostazione della struttura di Piano e per la definizione dei contenuti, come viene dato atto nel Rapporto Ambientale.

Sulla base dei contenuti di indirizzo indicati nel documento di scoping e delle osservazioni pervenute nel corso della Prima conferenza di Piano, sono state elaborate specifiche linee strategiche di implementazione degli obiettivi di pianificazione, condivise e pubblicizzate nella Seconda Conferenza programmatica di Piano, tenuta nelle giornate dell'11-12-13 Luglio 2011.

Tutti gli interventi della Prima e Seconda Conferenza programmatica sono stati pubblicati sul Portale Ambientale della Regione Puglia, al fine di assicurare la massima conoscenza degli obiettivi specifici e delle linee strategiche della Pianificazione.

Durante la fase di stesura del Piano, anche a seguito del particolare momento storico ed economico dell'Italia, si sono susseguite disposizioni normative nazionali e regionali che, a partire dalla Legge di soppressione delle Autorità d'Ambito (art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, come modificato dalla Legge 26 marzo 2010 n. 42), hanno profondamente inciso sia sull'assetto di governo (governante) del ciclo integrato dei rifiuti, che in Puglia si era assestato con l'approvazione della L.R. 36/09, sia sul complessivo numero degli ATO, in Puglia ridotti a sei ed articolati su base provinciale, sia sulle modalità di gestione del ciclo integrato in termini di diritti di esclusiva per alcune fasi di gestione di alcune tipologie di rifiuti urbani. Su quest'ultimo aspetto si è avviata una riflessione tendente a valutare le politiche pubbliche necessarie per dare risposte al deficit impiantistico che si registra in Puglia in materia di trattamento biologico dell'umido e del riciclaggio delle frazioni secche da raccolta differenziata attesa la debole iniziativa fin qui registrata dei privati a coprire il potenziale fabbisogno.

Con riferimento, nello specifico, alla governance dei ciclo integrato dei rifiuti, la Legge 27/2012 di conversione dei DL 1/2012 che ha integrato la Legge 148/2011 con l'art. 3 bis, prevedeva, tra l'altro, che "le Regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012 [...] per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio".

Con riferimento, invece, alla modalità di gestione del ciclo integrato ed ai diritti di esclusiva per alcune fasi di gestione di alcune tipologie di rifiuti urbani, l'art. 4 della Legge 148/2011 come modificata dalla Legge 2712012, prevedeva l'emanazione entro il 31 marzo 2012 di un "regolamento recante i criteri per la verifica di realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", la cui emanazione sarebbe stata necessaria a definire l'organizzazione del ciclo dei rifiuti in tema di verifica delle condizioni di affidamento dei servizi in esclusiva.

Il medesimo art. 4 della Legge 148/2011 aveva aperto la possibilità di sviluppare qualunque fase del ciclo integrato di gestione dei rifiuti realizzando la concorrenza "nel mercato", di fatto rendendo impossibile l'attuazione di ogni politica pubblica attraverso l'adozione di Piani di gestione che, per definizione, organizzano e disciplinano i flussi di rifiuti in strutture impiantistiche localizzate in determinate aree geografiche secondo specifici criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza gestionale.

Tutte le Regioni hanno manifestato perplessità rispetto a tale approccio ed alcune, tra cui la Puglia, hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale avverso li citato art. 4 che con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 Luglio 2012, è stato abrogato, ristabilendo i confini tra attività di gestione dei rifiuti in esclusiva, in cui si garantisce la concorrenza "per il mercato", ed in libero mercato, finalmente restituendo un campo di azione e di efficacia allo strumento di pianificazione pubblica per la gestione dei rifiuti.

La rappresentazione di tali fatti pone in evidenza che, senza la disciplina di un nuovo modello di governo del ciclo dei rifiuti che tenesse conto di un nuovo sistema di relazioni istituzionali e di riattribuzione delle competenze al sistema delle autonomie locali, avrebbe generato una pianificazione velleitaria e scarsamente incisiva.

Con la consapevolezza di tale necessità, si è proceduto a riscrivere le norme di governo dei ciclo rifiuti, parallelamente e sinergicamente alla stesura del Piano, di seguito sintetizzate negli aspetti principali.

- A partire dalla L.R. 31 dicembre 2011, n. 38 e con le successive Deliberazioni 53/2012 ed 84912012 la Regione ha garantita cori tempestività l'avvio della complessa trasformazione del sistema di governo articolalo su 15 ATO ed operante con le Autorità d'Ambito, definite sulla base del soppresso art. 201 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Con la L.R. 20 agosto 2012, n. 24, casi come modificata dalla L.R. 13 dicembre 2012, n. 42, è stato avviato il processo di riforma della governance del ciclo integrato dei rifiuti urbani, che ha previsto la gestione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali di dimensioni provinciali, con la possibilità di organizzare i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto in Ambiti sub-provinciali di Raccolta Ottimale (ARO);
- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2147/2012 e con le successive DGR 2877/2012 e 194/2013 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli ARO, è stato definito il modello organizzativo per lo svolgimento delle funzioni associate ed è stato adottato lo Schema di Carta dei Servizi per lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, concludendo il processo di riforma della governance per questa prima fase del ciclo integrato di gestione rifiuti;
- Con Deliberazione di Giunta regionale n. 212/2013 è stato adottato il Regolamento n. 2/2013, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta regionale n. 782/2013, concernente il funzionamento degli Organi di Governo degli ATO;
- Allo stato attuale sono costituiti tutti gli Organi di Governo degli ATO mediante relazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, rendendo quindi possibile ai Comuni l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla l.r. 24/2012 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle fasi di recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati. Per quanto attiene lo stato di costituzione degli ARO risulta che non tutti siano; formalmente costituiti, per cui è in atto la procedura di commissariamento per consentire a tutti Comuni in forma associata di avviare il percorso realizzativo di modelli di gestione dei servizi di raccolta adeguati al raggiungimento degli obiettivi di legge.

La riforma della governance del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, di cui sopra si è schematicamente data evidenza, ha accompagnato e si è armonizzata con la fase di redazione della proposta di Piano, curata dall'Autorità procedente e dalla Segreteria Tecnica di Coordinamento di Piano istituita con DGR 2243/2010, avvalendosi di approfondimenti tecnico-scientifici specifici effettuati dai sistema universitario e della ricerca, come definito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2843/2010.

Al fine di una consentire una migliore comprensione degli aspetti sinergici tra i contenuti di piano e quelli normativi, si rende opportuno richiamare l'attenzione su alcuni elementi specifici che animano la strategia complessiva del Piano:

1. Alcuni segmenti della filiera di trattamento dei rifiuti sano soggetti a consistenti e continue innovazioni tecnologiche, per cui eventuali riferimenti a specifiche tecnologie devono considerarsi mere ricognizioni dello stato dell'arte, senza che ciò costituisca esplicita approvazione di una tecnologia rispetto ad un'altra;
2. il processo di riforma dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti con la costituzione degli ARO, ha consentito di definire gli standard tecnici minimi per l'erogazione degli stessi servizi che sono immediatamente utilizzabili per le nuove gare dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;
3. Il processo di riforma degli ATO ha comportato l'armonizzazione dei Piani d'Ambito su base Provinciale a cura dei Commissari ad acta ex DGR 53/2012, individuando specifiche esigenze del territorio che sono state debitamente tenute in conto nella formulazione della proposta di Piano;
4. La valutazione congiunta della previsione dell'evoluzione dei flussi dei rifiuti e dello stato dell'impiantistica dedicata al trattamento dell'indifferenziato, ha reso necessario riconsiderare nella proposta di Piano la perimetrazione degli ATO ai sensi dell'art. 199 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come attualmente stabilita dalle leggi e provvedimenti regionali vigenti.

Il processo di allineamento delle previsioni di Piano alle riforme avviate dalla l.r. 24/2012 è stato anche integrato nei contenuti dai numerosi Tavoli

tecnici avviati da agosto 2012 con ARPA Puglia, incaricata dall'Autorità procedente di elaborare il Rapporto Ambientale definitivo e la Sintesi non Tecnica. Con nota prot. 97 del 5/02/2013 ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto Ambientale definitivo e la Sintesi non Tecnica.

Alla data di completamento della documentazione tecnica di Piano non erano ancora disponibili i dati aggiornati al 31/1212012 sulla situazione impiantistica, con particolare riferimento alle volumetrie residue delle discariche; anche per tale ragione la documentazione sulla situazione impiantistica dovrà essere altresì integrata con una ricognizione sullo stato giuridico degli impianti, al fine di consentire il pieno esercizio della titolarità in materia di gestione del trattamento rifiuti da parte degli Organi di Governo d'Ambito.

Inoltre, alla data di definizione del Piano e dell'acquisizione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, sono intervenute ulteriori novità normative (DM 14/02/2013 e DM 20/03/2013) per quanto riguarda la possibilità di utilizzo del CSS come combustibile; tale circostanza, reputata dal Governo Regionale non in linea con la propria scelta di promuovere la società del Riciclo, impone, come suggerito anche dal Rapporto Ambientale di Arpa Puglia, il recupero di materia dal. 1 CSS prodotto in Puglia come prioritaria, oltre che radicalmente innovativa, opzione per la gestione.

Per quanto premesso e considerato, si sottopone all'adozione della Giunta Regionale il Plano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, come elaborato dall'Autorità procedente, tenuto conto del relativo Rapporto Ambientale definitivo e della Sintesi non Tecnica, al fine di proseguire l'iter amministrativo, dando esatto adempimento a quanto disposto dall'art. 11 della L.R 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

Contestualmente alla adozione del Piano e del Rapporto Ambientale, sarà avviata la fase di consultazione con il pubblico, mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Piano, verrà aggiornata la situazione impiantistica, con particolare riferimento alle volumetrie residue delle discariche nonché allo stato giuridico degli impianti;

Viene data evidenza che le parti del Piano che fanno riferimento a particolari tecnologie che possano subire consistenti e continue innovazioni saranno considerate come non preclusive di applicazione di altre tecnologie non citate;

Viene indetta la Terza Conferenza Programmatica di Piano entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Piano, aperta al pubblico:

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente delibera.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente riportata;

- Di adottare il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani, il Rapporto Ambientale definitivo e la Sintesi non Tecnica;

- Di avviare la fase di consultazione ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

- Di mettere a disposizione del pubblico, la proposta di Piano Regionale gestione Rifiuti Urbani, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica rendendo noto che:

  I suddetti documenti sono depositati e sono consultabili presso:
  1. la sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - (Autorità Procedente), Via delle Magnolie, 6/8 Modugno (BA);
  2. la sede dell'Ufficio VAS (Autorità Competente), Via delle Magnolie, 6/8 - Modugno (BA);
  3. le sedi dei competenti Uffici delle province di Foggia, BAT, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce;

  La proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono altresì consultabili sul Portale Ambientale la Regione Puglia (http://ecologia.regione.puglia.it)
  Ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 44/2012, chiunque potrà presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente sul BURP. Le osservazioni dovranno pervenire, corredate dei dati identificativi del mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R), consegna a mano al seguente indirizzo "Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Via delle Magnolie, Modugno (BA)", ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

- Di trasmettere copia digitale degli elaborati sopra richiamati all'Ufficio VAS in qualità di Autorità Competente ed ai competenti Uffici delle Province di Foggia, BAT, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce per rendere gli stessi disponibili al pubblico;

- Di comunicare tale avvenuta pubblicazione della documentazione e le modalità di trasmissione dei contributi ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti territoriali interessati, affinché abbiano l'opportunità di esprimersi;

- Di assumere come opzione prioritaria per la gestione del CSS prodotto in Puglia il recupero di materia;

- Di demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, l'aggiornamento della situazione impiantistica, con particolare riferimento alle volumetrie residue delle discariche nonché allo stato giuridico degli impianti, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Piano;

- Di indire la Terza Conferenza Programmatica di Piano, aperta al pubblico, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Piano;

- Di demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta	Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino	Dott. Nichi Vendola